



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 54**

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

264<sup>a</sup> seduta: martedì 2 novembre 2021

Presidenza del presidente **OSTELLARI**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE****(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4
EVANGELISTA (M5S) . . . . .	3
MACINA, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	3, 4
PEPE (L-SP-PSd'Az), relatore . . . . .	3
PILLON (L-SP-PSd'Az) . . . . .	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	5

---

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,05.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2086, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pepe.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, ho avuto un'interlocuzione con la Sottosegretaria che, per ragioni di coordinamento con un provvedimento varato dal Consiglio dei ministri, in modo particolare per quanto concerne il *revenge porn*, chiede alcuni giorni di tempo per effettuare una verifica. Abbiamo concordato di tornare su questo argomento e di provare a votarlo – visto che c'è convergenza da parte di tutte le forze politiche sia nel merito che nella tempistica – giovedì prossimo.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per far presente che ho presentato gli emendamenti 3.1 (testo 2) e 4.1 (testo 2), per coordinarli all'articolo 144-*bis* introdotto nel codice della *privacy*.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, tengo a precisare che gli emendamenti su questo testo erano stati presentati prima della pausa estiva. Nelle more, il Consiglio dei ministri ha varato un decreto-legge, in corso di conversione presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, che si occupa di un aspetto legato al reato di *revenge porn*, di fatto intervenendo in maniera tale da impedire la pubblicazione e la diffusione di video e immagini. Si è posto pertanto il problema di non disperdere le eventuali fonti di prova, pur intervenendo in maniera preventiva. Sono quindi al vaglio una serie di eventuali correzioni e, siccome anche il disegno di legge in esame si occupa di reati commessi anche per mezzo di *social media*, è opportuno avviare una riflessione in maniera tale da coordinare i due testi, sia in materia di prevenzione che di acquisizione della prova da parte dell'autorità giudiziaria. Ci stiamo già lavorando e mi sembra che il termine per la presentazione degli emendamenti in 1<sup>a</sup> Commissione sia fissato per giovedì.

PILLON (*L-SP-PSd'Az.*). Signor Presidente, non abbiamo problemi ad accogliere la richiesta del Governo. Mi auguro però che non succeda quello che un po' è accaduto con il *revenge porn*, quando abbiamo aspettato invano per poi prendere atto che tutto era finito in un decreto-legge del Governo e chi aveva presentato il disegno di legge in questa Commissione – e la senatrice Evangelista ne sa qualcosa – è rimasto con il cerino in mano.

Pertanto, se si tratta – come penso di aver inteso – di un emendamento che andrebbe semplicemente a garantire che le piattaforme abbiano comunque l'obbligo di tenere traccia di eventuali contenuti sconvenienti o comunque istiganti all'odio o al suicidio di minori ai fini di un procedimento penale, non credo si ponga alcun problema ad aspettare qualche giorno.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In realtà, sarebbe sufficiente semplicemente un coordinamento dei testi con il relatore.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,20.*

ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086****Art. 3.****3.1 (testo 2)**

EVANGELISTA, LOMUTI, GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, PERILLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet*) – 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater.1* e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

**Art. 4.**

**4.1 (testo 2)**

D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI, LOMUTI, EVANGELISTA, MAIORINO, PERILLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – (*Fatto commesso all'estero*) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.»

---



